

vrebbe essere aumentata del terzo per l'applicazione delle nuove norme. Credo che questa modificazione possa consentirsi per fare avere efficacia pratica alle disposizioni dell'articolo 75.

DE NAVA, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE NAVA, *relatore*. Prego l'onorevole Alessio di convertire il suo emendamento in raccomandazione (*Benissimo!*) nel senso che il Governo esamini in qual modo possa farsi il regolamento per l'applicazione dell'articolo 75 in modo che gli istituti locali possano fare i mutui che finora non hanno potuto fare. Questo potrà bastare, salvo a vedere, se il regolamento non sarà sufficiente, come in altro modo si potrà provvedere.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro del tesoro.

TEDESCO, *ministro del tesoro*. Prego l'onorevole Alessio di non insistere e di convertire il suo emendamento in raccomandazione nel senso che ha detto l'onorevole relatore.

PRESIDENTE. Insiste l'onorevole Giovanni Alessio?

ALESSIO GIOVANNI. Accetto di convertire il mio emendamento in raccomandazione, la quale deve estendersi anche a ciò che riguarda l'elevamento del contributo del terzo.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, metto a partito l'articolo 59.

(È approvato).

Art. 60.

« Sono dichiarate di pubblica utilità tutte le opere contemplate nella presente legge, nonchè quelle dipendenti dai provvedimenti autorizzati a favore dei colpiti dal terremoto dell'ottobre 1907, con le leggi 29 dicembre 1907, numero 810, e 9 luglio 1908, numero 445 ».

(È approvato).

Ora dall'onorevole Giovanni Alessio e da altri deputati viene proposto il seguente articolo 60-bis:

« Sono di competenza della Commissione speciale di cui agli articoli 35 e seguenti della legge 13 luglio 1910, n. 466, anche le questioni intorno alla misura dell'indennità dovuta ai condomini, o proprietari dei piani superiori, del proprietario del suolo, e tutte le questioni che in occasione di ricostruzione o nuove costruzioni o riparazioni sorgono tra i detti condomini o proprietari, anche se solo confinanti.

« Alessio Giovanni, Nunziante, Leonardi, Ancona, F. Rota, Longinotti, Mezzanotte, Santamaria, De Luca, Cesare Nava, Leone ».

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Sarebbe meglio che prima l'onorevole Alessio svolgesse il suo emendamento.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Per semplificare la discussione...

PRESIDENTE. Parli pure.

FINOCCHIARO APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Per semplificare la discussione dichiaro di accettare l'articolo aggiunto proposto dall'onorevole Giovanni Alessio, perchè ciò renderà più facile il ricorso all'autorità giudiziaria per la determinazione delle indennità dovute ai condomini o proprietari di case superiori, di cui si parla nell'articolo.

ALESSIO GIOVANNI. Debbo ricordare che invece di « articoli 35 e seguenti » si deve dire: « articoli 25 e seguenti ».

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Precisamente.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, metto a partito questo articolo 60-bis, accettato dal Governo, con la modificazione indicata.

(È approvato).

Art. 61.

« Sono convertiti in legge i seguenti regi decreti, emanati, su proposta dei ministri competenti, in virtù della facoltà concessa al Governo del Re dall'articolo 14 della legge 12 gennaio 1909, n. 12, prorogata con le leggi 26 dicembre 1909, n. 791, 13 luglio 1910, n. 466, e 30 dicembre 1910, numero 910:

« Regio decreto 11 settembre 1910, n. 767, relativo alle transazioni ed alle clausole penali per contratti di forniture, provviste e lavori diretti a riparare i danni del terremoto del 28 dicembre 1908;

« Regio decreto 26 febbraio 1911, n. 225, riguardante il pagamento dei canoni dovuti dagli impiegati governativi concessionari di baracche o padiglioni, nelle località colpite dal terremoto del 28 dicembre 1908;

« Regio decreto 6 aprile 1911, n. 455, che, stabilisce la competenza dei Collegi arbitrali istituiti col regio decreto 25 novembre 1910, n. 756, anche per la determinazione delle indennità non accettate per occupazioni temporanee di beni immobili nei comuni di Messina e di Reggio Calabria;

« Regio decreto 17 giugno 1909, n. 362, concernente la proroga del termine per la